

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1991

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALFATTI FRANCESCO, ROSSI PAOLO MARIO, RAFFAELLI, AMASIO

Presentata il 22 gennaio 1965

Estensione dei benefici previsti dall'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, anche al personale statale inquadrato nei ruoli aggiunti

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante il titolo « Provvedimenti a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti », prevede, fra l'altro, che agli impiegati statali, cittadini italiani, vincitori di concorsi ed in attività di servizio alla data di entrata in vigore della su citata legge, se riconosciuti perseguitati politici o razziali, dalla Commissione prevista dalla stessa legge, è attribuito il minimo della pensione se, all'atto del collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età, non hanno diritto a migliore trattamento.

Tale beneficio è previsto anche per i vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali.

Nulla invece è previsto per il personale statale, di cittadinanza italiana, che è stato riconosciuto perseguitato politico o razziale dall'apposita Commissione ed inquadrato nei ruoli speciali transitori ora ruoli aggiunti.

Onorevoli Colleghi! Ritenendo — per evidenti motivi di equità — che anche detto personale debba fruire dei benefici previsti dall'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, si raccomanda alla vostra attenzione ed alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, si applica anche ai cittadini italiani, impiegati statali, inquadrati nei ruoli aggiunti, riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dall'articolo 8 della stessa legge 10 marzo 1955, n. 96 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in attività di servizio.